



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Ufficio del Sindaco

Affissa all'albo dal 01/04/2021 al 16/04/2021 Reg. pubb. N. 270

ORDINANZA SINDACALE

Numero 15 del 31/03/2021 **Registro Unico di Segreteria**

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del rischio di contagio in relazione all'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

- con diversi Decreti del Presidenti del Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, nonché con ordinanze del Ministro della Salute sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2021 si è stabilito di applicare alla Regione Molise, per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure di cui al Capo IV del D.P.C.M. 2/3/2021 (cd. zona arancione);

RICHIAMATE le risultanze emerse nel corso delle recenti riunioni dell'Unità di Crisi Regionale;

VISTA le proprie ordinanze n. 10 del 28/2/2021, n. 11 del 2/3/2021, n. 13 del 15/3/2021 e n. 14 del 20/3/2021;

RICHIAMATE tutte le motivazioni contenute in tali ordinanze sindacali e ritenuto che le stesse siano tuttora condivisibili e attuali;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare ulteriormente le misure di cui alle proprie ordinanze n. 10 del 28/2/2021, n. 11 del 2/3/2021 e n. 13 del 15/3/2021 fino all'11/4/2021, con le precisazioni di cui in dispositivo, in ragione della differente disciplina applicabile nella cd. zona arancione;

DATO ATTO dell'attuale andamento dei contagi nella Regione Molise e nel territorio del Comune di Venafro, come da comunicazioni ASREM e dei laboratori privati (in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 65 del 14/11/2020);

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm. ii.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

fino all'11/4/2021:

- 1) è disposta la chiusura al pubblico della villa comunale, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) è vietato lo stazionamento, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 22:00, nelle zone di seguito elencate:
 - a) via Duomo (area circostante la chiesa Concattedrale) e via del Carmine;
 - b) stradina montana che attraversa la località "Campaglione" aree limitrofe;
 - c) piazza Caduti sul Lavoro;
 - d) piazza Antonio De Curtis;
 - e) via Pedemontana-piazzali e aree circostanti lo stadio "Marchese Del Prete" e il Palazzetto dello Sport;
 - f) via N. Machiavelli (area antistante Istituto Comprensivo "Don. Giulio Testa");
 - g) piazza Nicola Merola;
 - h) aree e slarghi di via Antonio Mancino;
- 3) nelle aree di cui al precedente punto 2, e negli orari indicati, è consentito l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private, alle proprietà private in genere e ad altri eventi comunque legittimamente consentiti;
- 4) è disposta la chiusura della palestra comunale di via Pedemontana e del bocciodromo situato all'interno della villa comunale, fatta salva la possibilità di accedere alle predette strutture per lo svolgimento delle attività sportive di livello agonistico, anche di tipo preparatorio, se e nei limiti in cui siano consentite e da parte esclusivamente dei soggetti a ciò autorizzati e per il tempo strettamente necessario, nella rigorosa osservanza delle disposizioni per la prevenzione del rischio di diffusione del contagio previste dalle competenti federazioni sportive e in genere dalla disciplina vigente, con responsabilità esclusiva in capo al soggetto organizzatore.

DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, alla Provincia di Isernia, al Comando Compagnia

Carabinieri di Venafro, al Comando Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile Settore Affari Generali e Organi Istituzionali, al Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, al Segretario Generale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. **270** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **01/04/2021**.

Venafro, li 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO